



CIRCOLARE INFORMATIVA CNPR

2/2022

A cura dei Delegati Territoriali

Giuseppe GARIGLIO
Giuseppe SCOLARO
Salvatore REGALBUTO
Luca VATTEONE

Contributo maternità 2022

I ministeri vigilanti (ministero del Lavoro e Ministero dell'economia e delle finanze), hanno comunicato lo scorso 19 agosto, l'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2022, che ha previsto l'imposizione di un contributo di maternità a carico degli iscritti attivi e dei pensionati che proseguono l'esercizio dell'attività. Il contributo per l'anno 2022 è richiesto nella misura di 12 euro e saranno posti a carico della sesta e settima rata di versamento nella misura di 6 euro a rata.

Il contributo che viene posto in riscossione dopo otto anni si è reso necessario al fine di integrare le risorse del fondo di maternità al fine di far fronte alla spesa per l'indennità di maternità.

Bonus bollette previsti dai decreti aiuti e aiuti ter.

Gli enti di previdenza privatizzati ove sia pubblicato in GU ufficiale il decreto interministeriale attuativo il prossimo 26 settembre congiuntamente all'INPS, renderanno disponibile la piattaforma web in area riservata dell'iscritto per la presentazione dell'autocertificazione utile all'erogazione del bonus bollette di euro 200,00, previsto dal DL 50/2022. I requisiti previsti per l'erogazione del bonus richiedono il conseguimento di un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Per l'erogazione del bonus occorre indicare l'iban per l'esecuzione del bonifico, e l'allegazione della copia del documento d'identità. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 30 novembre 2022.

A seguito dello slittamento del termine per la presentazione delle domande, la Cassa, congiuntamente agli altri enti previdenziali, integreranno l'applicazione web al fine di consentire la presentazione dell'ulteriore domanda per la concessione dell'ulteriore bonus introdotto dal decreto aiuti-ter, che ha previsto la concessione di un'ulteriore somma di 150,00 euro ai professionisti che hanno conseguito un reddito complessivo nel 2021 pari a 20.000 per il 2021. Pertanto i titolari di reddito complessivo inferiore o uguale a 20.000 euro riceveranno una somma complessiva di 350,00 euro.

Indennità per isolamento da contagio covid 19

Rammentiamo che entro il prossimo 30 settembre scade il termine ultimo per la presentazione della richiesta di indennizzo per il periodo di isolamento da contagio covid 19, che ha comportato un periodo di isolamento nel 2022 fino al 31 marzo 2022, data in cui ha avuto termine il periodo emergenziale.

La modulistica per la presentazione della domanda di indennità pari a 50,00 euro per ogni giorno di isolamento fino al 31 marzo 2022, per un massimo di quindici giorni, è reperibile sul sito internet dell'associazione.

La diaria giornaliera da isolamento domiciliare viene erogata a condizione che:

- il richiedente sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;
- il richiedente non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui all'articolo 1-bis del Regolamento;
- il richiedente non sia titolare di una pensione diretta a carico di un'altra forma di previdenza obbligatoria.

L'assenza di tali requisiti sostanziali comporta l'insussistenza, in capo all'iscritto, del diritto

all'erogazione della diaria.

Adempimenti in scadenza

Comunicazione reddito e volume d'affari.

- Ricordiamo che entro il termine di invio telematico della dichiarazione dei redditi è possibile presentare la comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari conseguiti nel 2021, ai sensi dell'art. 14 del regolamento. Entro tale scadenza la presentazione non è soggetta ad applicazione di sanzione.

Adesione al provvedimento di incentivazione alla regolarità contributiva.

- Rammentiamo che entro il prossimo 20 ottobre è possibile procedere all'adesione al provvedimento di incentivazione alla regolarità contributiva conseguendo la sensibile riduzione delle sanzioni irrogate e degli interessi di mora accertati, mediante pagamento in unica soluzione o in forma rateale con applicazione dell'interesse legale sul piano di dilazione.
- I destinatari della comunicazione di invito all'adesione possono accedere in area riservata all'applicazione per la simulazione degli importi da corrispondere e alla valutazione dell'adesione per una o più annualità oggetto di morosità.

Scadenze versamenti contributi 2022

I contributi si pagano con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma "Pago on line" presente all'interno dell'area riservata del sito internet della Cassa (www.cassaragionieri.it), tramite modello F24 (area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) o con bonifico ordinario.

Di seguito le singole scadenze:

- **17 ottobre** : sesta rata.
- **16 dicembre 2022**: settima rata - saldo a conguaglio soggettivo, integrativo, soggettivo supplementare e maternità.

Come effettuare i pagamenti

Pagamenti tramite piattaforma Pago on line

Il servizio "Pago on line" è raggiungibile dall'area riservata del sito web della Cassa e

consente di versare con carta di credito o con bonifico tramite il circuito "My bank".

Pagamenti tramite modello F24

Possono essere effettuati mediante il canale Entratel utilizzando le proprie credenziali di accesso, ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del proprio servizio "Home Banking". Con il modello F24 si possono pagare i contributi utilizzando eventuali importi a credito di altra natura.

E' necessario accedere alla 

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'elemento univoco di dialogo con l'Agenzia delle Entrate è il codice fiscale 

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali.

Le causali sono:

E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso); E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);

E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);

E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);

E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);

E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);

E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);

E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

Il campo "codice ente"



codice ente		

va compilato con 0010.

Il campo "codice sede" non va compilato.

codice sede



Il campo "codice posizione" e "importi a credito compensati" (della sezione)

codice posizione



importi a credito compensati

non vanno compilati.

Nel campo "periodo di riferimento"



periodo di riferimento:	
da mm/aaaa	a mm/aaaa

va inserito il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA (due numeri per il mese e quattro per l'anno).

Pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line)

Non tutte le banche aderiscono al circuito My Bank utilizzato sulla piattaforma "Pago on line".

E' sempre possibile pagare i contributi anche con bonifico ordinario. L'Iban è il seguente: **IT 81 V 05696 03211 000067000X74**.

La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta:

codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l'F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo).

Esempio:

SPZLRT77L18D488P E075 012022 122022